

Comunicati Stampa

Visualizza comunicati di

[< precedente](#)
[torna all'indice](#)
[successivo >](#)

24 Maggio 2007

COSTI DI TRASFERIMENTO TITOLI: OMBUDSMAN CONDANNA LA BANCA DI LEGNANO

Firenze, 24 maggio 2007. Lo scorso 15 maggio, l'Ombudsman bancario ha condannato la Banca di Legnano -gruppo Bpm- a rimborsare al cliente la somma di 550 euro addebitata come costo per il trasferimento titoli in occasione dell'estinzione del rapporto.

E' importante perche' l'Ombudsman bancario ribadisce l'illegittimita' del comportamento di alcune banche, nonostante la nota dello scorso 21 febbraio emanata dal ministero per lo Sviluppo Economico che ha chiarito alcuni aspetti dell'art.10 del decreto Bersani di luglio 2006 (decreto legge 223/06 convertito nella legge 248/2006) entrato in vigore il 12 agosto 2006. **Questo art. 10 prevede che il cliente ha sempre facolta' di chiudere il conto senza penali e spese di chiusura;** questo in tutte le ipotesi di recesso del contratto, anche se diverse dal recesso a fronte di modifiche unilaterali.

Chiunque si fosse visto addebitare somme non dovute, quindi, puo' prima reclamare presso la banca e poi, in caso di risposta negativa o assente, rivolgersi all'ombudsman bancario con le modalita' indicate a questo link: <http://www.investire.aduc.it/php/mostra.php?id=177752>

Giuseppe D'Orta, consulente Aduc per la tutela del risparmio

[< precedente](#)
[torna all'indice](#)
[successivo >](#)
[Invia per e-mail](#)

Di' la tua
[Leggi i commenti](#)

[Versione stampabile](#)

Comunicati Stampa

Visualizza comunicati di

[< precedente](#)
[torna all'indice](#)
[successivo >](#)

11 Aprile 2007

TRASFERIMENTO TITOLI. MOLTE BANCHE ANCORA APPLICANO COSTI. COSA FARE

Nonostante la nota dello scorso 21 febbraio emanata dal Ministero per lo Sviluppo Economico che chiarisce alcuni aspetti dell'art.10 del decreto Bersani di luglio 2006 (decreto legge 223/06 convertito nella legge 248/2006) entrato in vigore il 12 agosto 2006, **alcuni istituti ancora addebitano al cliente costi relativi al trasferimento dei titoli e non giustificati.**

Ricordiamo che il citato art. 10 prevede che il cliente ha sempre facolta' di chiudere il conto senza penali e spese di chiusura, Cio' in tutte le ipotesi di recesso del contratto, anche se diverse dal recesso a fronte di modifiche unilaterali.

Proprio in virtu' di differenti interpretazioni fatte dalle banche, la Circolare ha tra l'altro chiarito che il divieto di applicare le spese di chiusura riguarda sia le spese espressamente citate dal contratto come "costi di chiusura", sia quelle relative a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto come il trasferimento dei titoli presso altro istituto.

E' ammessa solamente la richiesta di rimborso di spese vive sostenute dalla banca per disattivare servizi aggiuntivi affidati a terzi a condizione che siano documentate e previste nel documento di sintesi sulla trasparenza dei costi bancari.

Numerose segnalazioni, pero', ci sono pervenute ed ancora ci pervengono riguardo istituti che, a dispetto della legge, pretendono anche cinquanta euro per ciascun titolo.

A questo punto l'unica arma a disposizione dei clienti e' il reclamo e poi, laddove questo fosse respinto o ignorato dopo 90 giorni dalla ricezione, il ricorso all'ombudsman bancario (se l'istituto, come quasi tutti, aderisce) con ottime possibilita' di un pronunciamento che imponga alla banca di rimborsare i costi illegittimamente pretesi.

Spiegazioni sull'ombudsman e su come presentare ricorso a questo indirizzo: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40732

E' anche possibile segnalare alla Banca d'Italia ed alla Consob, tramite un esposto, le mancanze degli istituti.

Giuseppe D'Orta, consulente Aduc

[< precedente](#)
[torna all'indice](#)
[successivo >](#)
[Invia per e-mail](#)
Di' la tua
[Leggi i commenti](#)
[Versione stampabile](#)

Comunicati Stampa

Visualizza comunicati di

[< precedente](#)
[torna all'indice](#)
[successivo >](#)

8 Febbraio 2007

L'ANTITRUST ACCOGLIE ESPOSTO ADUC SUI COSTI DI TRASFERIMENTO TITOLI, MA LA LENZUOLATA DI BERSANI SE N'E' DIMENTICATA

Firenze, 8 febbraio 2007. L'Antitrust ha concluso l'indagine conoscitiva sui costi bancari avviata tempo fa. L'Autorita' si e' occupata anche dei costi per il trasferimento dei titoli, che in certi istituti arriva anche a 150 euro a fronte di costi per la banca di trenta centesimi. **Eravamo stati noi a far notare la cosa lo scorso mese di maggio, tramite un esposto (1)**.

L'Autorita' sottolinea come i trenta centesimi da pagare a Montetitoli non rappresentino l'unica voce di costo sostenuta in questo tipo di operazioni, ma anche come il costo per gli istituti di credito sia di gran lunga inferiore alle commissioni richieste ai clienti.

"Non si puo' pertanto escludere -si legge- che le commissioni richieste alla clientela possano essere fissate in maniera strategica", al fine di disincentivare il trasferimento dei clienti ad altra banca. Un modo "per estrarre utili da quei clienti che, per qualsiasi motivo, scelgono di chiudere il conto corrente".

Circa un mese fa, il ministro dello Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani, aveva annunciato una circolare interpretativa della sua legge, in cui si chiariva come l'esenzione da spese in occasione dell'estinzione dei rapporti del cliente con la banca si debba applicare anche al trasferimento degli strumenti finanziari.

L'impressione e' che, troppo presi dalla "lenzuolata" di liberalizzazioni, al ministero abbiano dimenticato di emanare la circolare. Auguriamoci provvedano al piu' presto, perche' la maggior parte delle banche si muove solo quando e' obbligata a farlo.

Giuseppe D'Orta, consulente Aduc

(1) <http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=143596>

[< precedente](#)
[torna all'indice](#)
[successivo >](#)
[Invia per e-mail](#)
Di' la tua
[Leggi i commenti](#)
[Versione stampabile](#)

SOS Online

La Scheda Pratica

Schede di approfondimento generale su diversi argomenti

[Invia per e-mail](#)

[Torna all'indice](#)

[Versione stampabile](#)

22.04.2006

L'OMBUDSMAN BANCARIO

a cura di Giuseppe D'Orta

Nel caso di controversia

con un Istituto bancario (o altro intermediario, se aderente), il primo passo e' quello di inoltrare la propria protesta e richiesta di intervento presso l'ufficio reclami della Banca (inviandone copia sia all'agenzia sia all'Ufficio della Direzione Generale).

Qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la banca puo' essere sottoposta all'Ufficio.

Il reclamo dovra' essere inviato tramite raccomandata A/R (oppure consegnato allo sportello ricevendo pero' ricevuta dell'avvenuta consegna).

La Banca deve pubblicizzare

nei propri locali l'adesione all'Accordo stipulato per aderire alle procedure di autocontrollo previste dall'intervento dell'Ombudsman bancario, indicando l'indirizzo di quest'ultimo e rendendo consultabile il Regolamento per l'accesso. Entro 60 gg dovra' giungere la risposta dell'Ufficio (90 nel caso di questioni relative a servizi di investimento).

Se la banca dovesse accogliere la contestazione, dovra' essere indicato anche il termine entro il quale la stessa dovra' agire per il ripristino della situazione o comunque per la risoluzione del problema.

Nel caso in cui entro i 60-90 gg non sia giunta alcuna risposta da parte dell'Istituto

-o se la risposta non sia positiva o soddisfacente- il cliente -che abbia scelto di tentare questa strada invece di rivolgersi immediatamente all'autorita' giudiziaria- potra' rivolgersi al

Conciliatore Bancario - Ombudsman-Giuri' bancario

Via delle Botteghe Oscure, 54 00186 Roma

Fax: 06 67482251

I clienti possono rivolgersi a tale organo collegiale -composto da esponenti del mondo bancario, avvocati e commercialisti- per ogni controversia relativa a rapporti con la banca.

La richiesta d'intervento deve essere inoltrata

tramite raccomandata A/R alla segreteria tecnica, che provvedera' ad istruire le pratiche da sottoporre al collegio: il segretario coordinatore dell'ufficio partecipa poi alle riunioni dell'Ombudsman, provvedendo a redigere il verbale e prestandosi ad offrire pareri e delucidazioni sul caso da lui trattato.

Condizioni per potersi rivolgere all'Ombudsman

- la controversia non deve superare i 50 mila euro (solo 10 mila euro nel caso di operazioni poste in essere antecedentemente all'1/1/2006);

- non sia gia' stata interessata del fatto l'autorita' giudiziaria;

- la banca sia gia' stata interessata del problema, ma abbia dato responso negativo (anche se solo in parte), o non abbia risposto nei 60-90 gg previsti, o se -nonostante l'accoglimento del ricorso- non sia veramente intervenuta.

- Il reclamo all'intermediario deve riguardare operazioni poste in essere entro i due anni precedenti alla data del reclamo stesso

- Il ricorso all'ombudsman deve essere presentato entro un anno dalla ricezione della risposta al reclamo della banca oppure, in caso di mancata risposta, entro un anno dalla data di invio del reclamo cui la banca non ha risposto;

Da allegarsi alla richiesta di intervento:

- un dettaglio della situazione, cosi' come si e' svolta;

- tutti i documenti, di cui si e' in possesso, necessari ad identificare la situazione ed a fornire notizie utili alla risoluzione del quesito.

L'Ombudsman potra' richiedere -sia all'utente che alla banca- informazioni e dettagli assenti ma ritenuti necessari,

dettando un termine entro il quale provvedere all'inoltro. Una mancata considerazione della richiesta potra' infatti essere valutata negativamente.

Non ci sono spese a carico dell'utente, fatte salve quelle postali per l'invio della documentazione.

Entro 90 gg il Collegio emettera' la propria decisione,

vincolante per la Banca o intermediario.

Nel caso in cui sia necessario ottenere documentazione aggiuntiva, il termine per la risposta si proroga a 120 giorni.

La comunicazione avverra' tramite raccomandata A/R ad entrambe le parti interessate.

Qualora la Banca non si conformi a quanto ingiuntole, l'Ombudsman, una volta informato del fatto, assegnera' un termine per provvedere, decorso il quale rendera' nota l'inadempienza, dandone pubblicita' a mezzo stampa, a spese dello stesso Istituto inadempiente. L'Ombudsman non ha infatti poteri coercitivi ed e' pur sempre un organo extragiudiziario, pertanto le sue decisioni sono legate ad una certa mentalita' bancaria, oltre ad essere di fatto in balia del buon senso e dell'accordo di correttezza non scritto che vincola a lui le Banche.

L'intervento dell'Ombudsman puo' anche essere deludente

o non risolutivo, per cui l'utente potra' rivolgersi, in seguito, all'Autorita' Giudiziaria, intentando un regolare procedimento davanti al Giudice di Pace o, in caso di questione di valore superiore ai 2.582,28 euro, al Tribunale ordinario.

A questo link c'e' il Regolamento dell'Ombudsman bancario assieme ad uno schema di lettera-tipo per il ricorso: <http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=65861>

ha collaborato Barbara Vallini

HOME

COMUNICATI STAMPA

SOS ONLINE

RUBRICHE

PUBBLICAZIONI

DI' LA TUA (forum)

Cara Aduc

La scheda pratica

Modulistica on line

Leggi e norme

Ricerca

INDICE GENERALE

SCRIVI ALL'ADUC

SOS Online

La Scheda Pratica

Schede di approfondimento generale su diversi argomenti

[Invia per e-mail](#)
[Torna all'indice](#)
[Versione stampabile](#)

22.04.2006

L'OMBUDSMAN BANCARIO

a cura di Giuseppe D'Orta

Nel caso di controversia

con un Istituto bancario (o altro intermediario, se aderente), il primo passo e' quello di inoltrare la propria protesta e richiesta di intervento presso l'ufficio reclami della Banca (inviandone copia sia all'agenzia sia all'Ufficio della Direzione Generale).

Qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la banca puo' essere sottoposta all'Ufficio.

Il reclamo dovra' essere inviato tramite raccomandata A/R (oppure consegnato allo sportello ricevendo pero' ricevuta dell'avvenuta consegna).

La Banca deve pubblicizzare

nei propri locali l'adesione all'Accordo stipulato per aderire alle procedure di autocontrollo previste dall'intervento dell'Ombudsman bancario, indicando l'indirizzo di quest'ultimo e rendendo consultabile il Regolamento per l'accesso. Entro 60 gg dovra' giungere la risposta dell'Ufficio (90 nel caso di questioni relative a servizi di investimento).

Se la banca dovesse accogliere la contestazione, dovra' essere indicato anche il termine entro il quale la stessa dovra' agire per il ripristino della situazione o comunque per la risoluzione del problema.

Nel caso in cui entro i 60-90 gg non sia giunta alcuna risposta da parte dell'Istituto

-o se la risposta non sia positiva o soddisfacente- il cliente -che abbia scelto di tentare questa strada invece di rivolgersi immediatamente all'autorita' giudiziaria- potra' rivolgersi al

Conciliatore Bancario - Ombudsman-Giuri' bancario

Via delle Botteghe Oscure, 54 00186 Roma

Fax: 06 67482251

I clienti possono rivolgersi a tale organo collegiale -composto da esponenti del mondo bancario, avvocati e commercialisti- per ogni controversia relativa a rapporti con la banca.

La richiesta d'intervento deve essere inoltrata

tramite raccomandata A/R alla segreteria tecnica, che provvedera' ad istruire le pratiche da sottoporre al collegio: il segretario coordinatore dell'ufficio partecipa poi alle riunioni dell'Ombudsman, provvedendo a redigere il verbale e prestandosi ad offrire pareri e delucidazioni sul caso da lui trattato.

Condizioni per potersi rivolgere all'Ombudsman

- la controversia non deve superare i 50 mila euro (solo 10 mila euro nel caso di operazioni poste in essere antecedentemente all'1/1/2006);

- non sia gia' stata interessata del fatto l'autorita' giudiziaria;

- la banca sia gia' stata interessata del problema, ma abbia dato responso negativo (anche se solo in parte), o non abbia risposto nei 60-90 gg previsti, o se -nonostante l'accoglimento del ricorso- non sia veramente intervenuta.

- Il reclamo all'intermediario deve riguardare operazioni poste in essere entro i due anni precedenti alla data del reclamo stesso

- Il ricorso all'ombudsman deve essere presentato entro un anno dalla ricezione della risposta al reclamo della banca oppure, in caso di mancata risposta, entro un anno dalla data di invio del reclamo cui la banca non ha risposto;

Da allegarsi alla richiesta di intervento:

- un dettaglio della situazione, cosi' come si e' svolta;

- tutti i documenti, di cui si e' in possesso, necessari ad identificare la situazione ed a fornire notizie utili alla risoluzione del quesito.

L'Ombudsman potra' richiedere -sia all'utente che alla banca- informazioni e dettagli assenti ma ritenuti necessari,

dettando un termine entro il quale provvedere all'inoltro. Una mancata considerazione della richiesta potrà infatti essere valutata negativamente.

Non ci sono spese a carico dell'utente, fatte salve quelle postali per l'invio della documentazione.

Entro 90 gg il Collegio emetterà la propria decisione,

vincolante per la Banca o intermediario.

Nel caso in cui sia necessario ottenere documentazione aggiuntiva, il termine per la risposta si proroga a 120 giorni.

La comunicazione avverrà tramite raccomandata A/R ad entrambe le parti interessate.

Qualora la Banca non si conformi a quanto ingiuntole, l'Ombudsman, una volta informato del fatto, assegnerà un termine per provvedere, decorso il quale renderà nota l'inadempienza, dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese dello stesso Istituto inadempiente. L'Ombudsman non ha infatti poteri coercitivi ed è pur sempre un organo extragiudiziario, pertanto le sue decisioni sono legate ad una certa mentalità bancaria, oltre ad essere di fatto in balia del buon senso e dell'accordo di correttezza non scritto che vincola a lui le Banche.

L'intervento dell'Ombudsman può anche essere deludente

o non risolutivo, per cui l'utente potrà rivolgersi, in seguito, all'Autorità Giudiziaria, intentando un regolare procedimento davanti al Giudice di Pace o, in caso di questione di valore superiore ai 2.582,28 euro, al Tribunale ordinario.

A questo link c'è il Regolamento dell'Ombudsman bancario assieme ad uno schema di lettera-tipo per il ricorso: <http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=65861>

ha collaborato Barbara Vallini